

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 122

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

23 maggio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 122/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 122/02	Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 nel caso COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS e altri (Accordo di proroga di Cannes) ⁽¹⁾	2
2006/C 122/03	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	4
2006/C 122/04	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	9
2006/C 122/05	Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (<i>Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Béarn des Gaves»</i>) ⁽¹⁾	11
2006/C 122/06	Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (<i>Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Tarbes-Val d'Ardour»</i>) ⁽¹⁾	13
2006/C 122/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4273 — Bouygues/Alstom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2006/C 122/08	Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione	17

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

22 maggio 2006

(2006/C 122/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2753	SIT	tolar sloveni	239,62
JPY	yen giapponesi	143,55	SKK	corone slovacche	37,750
DKK	corone danesi	7,4558	TRY	lire turche	1,9385
GBP	sterline inglesi	0,68030	AUD	dollari australiani	1,6991
SEK	corone svedesi	9,3513	CAD	dollari canadesi	1,4352
CHF	franchi svizzeri	1,5509	HKD	dollari di Hong Kong	9,8889
ISK	corone islandesi	91,74	NZD	dollari neozelandesi	2,0648
NOK	corone norvegesi	7,8060	SGD	dollari di Singapore	2,0284
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 214,60
CYP	sterline cipriote	0,5750	ZAR	rand sudafricani	8,4396
CZK	corone ceche	28,290	CNY	renminbi Yuan cinese	10,2312
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2710
HUF	fiorini ungheresi	264,30	IDR	rupia indonesiana	11 892,17
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,629
LVL	lats lettoni	0,6960	PHP	peso filippino	67,113
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,5230
PLN	zloty polacchi	3,9625	THB	baht thailandese	48,966
RON	leu rumeni	3,5560			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 nel caso COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS e altri (Accordo di proroga di Cannes)

(2006/C 122/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato fino a giungere alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. Le parti e l'accordo

2. Il 27 febbraio 2003 la casa discografica Universal International Music BV ha presentato una denuncia alla Commissione riguardante una clausola nell'Accordo di proroga di Cannes (l'Accordo), che è un accordo stipulato fra tredici società europee di gestione dei diritti di riproduzione meccanica ⁽²⁾ e i cinque principali editori musicali ⁽³⁾. Scopo dell'Accordo è disciplinare talune questioni nelle relazioni tra le tredici società di gestione collettiva e i cinque principali editori musicali, in materia di gestione dei diritti di copia meccanica per la riproduzione di registrazioni sonore su supporto fisico. L'Accordo è stato successivamente notificato alla Commissione secondo la procedura del regolamento n. 17. La procedura di notificazione è stata interrotta in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1/2003.

3. Valutazione preliminare

3. Con una lettera del 24 gennaio 2006 la Commissione ha informato le tredici società di gestione e i cinque principali editori musicali della sua valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Gazzetta ufficiale L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25).

⁽²⁾ Le tredici società sono le seguenti: AEPI, AustroMechana, GEMA, MCPS, MCPSI, NCB, SABAM, SDRM, SGAE, SIAE, SPA, STEMRA e SUISA.

⁽³⁾ I cinque principali editori musicali sono i seguenti: BMG, EMI, Sony, Universal e Warner.

4. Secondo la valutazione preliminare della Commissione due clausole dell'Accordo danno adito a seri dubbi quanto alla loro compatibilità con l'articolo 81 del trattato CE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE. La prima è la clausola 9 (a) dell'Accordo, che si riferisce alla concessione di sconti da parte delle società di gestione collettiva alle case discografiche nell'ambito di accordi di licenza centralizzati, che sono sistemi di licenza unica multirepertorio per l'intero territorio del SEE. La seconda è la clausola 7 (a) (i), che si riferisce alla possibilità delle società di gestione collettiva di intraprendere attività commerciali di pubblicazione o di produzione discografica.

5. Secondo la clausola 9 (a) dell'Accordo una società di gestione collettiva dovrebbe ottenere il consenso scritto del «membro interessato» prima di concedere uno sconto a una casa discografica nell'ambito di un accordo di licenza centralizzato. Lo sconto è calcolato in percentuale delle spese amministrative versate alle società di gestione collettiva dai membri per l'amministrazione dei loro diritti d'autore. Poiché un accordo di licenza centralizzato comprende solitamente l'intero repertorio di una società di gestione collettiva (quello dei suoi membri e quello delle altre società di gestione, che le viene messo a disposizione tramite reciproci accordi di rappresentanza) tale clausola significherebbe che una società di gestione dovrebbe ottenere il consenso scritto di tutti i suoi membri, che possono essere migliaia. È anche possibile interpretare la clausola come se richiedesse il consenso dei membri delle altre società di gestione collettiva o anche delle altre società. Tale disposizione quindi può avere come conseguenza di impedire la concessione di sconti da parte di una società di gestione collettiva che negozi un accordo di licenza centralizzato con una casa discografica.

6. La clausola 7 (a) (i) prevede che le società di gestione collettiva non intraprendano mai attività che possano essere esercitate da un editore o da una casa discografica. Secondo la valutazione della Commissione, tale clausola ha per oggetto e può avere come conseguenza di cristallizzare le strutture di mercato attuali e di impedire un'eventuale futura concorrenza tra società di gestione collettiva e editori musicali e/o case discografiche.

4. Contenuti principali degli impegni proposti

7. Le parti contraenti dell'Accordo non concordano con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Tali impegni si riferiscono sia alla clausola 9(a) che alla clausola 7 (a)(i) dell'Accordo.

8. Per quanto riguarda la clausola 9(a) le parti contraenti hanno assunto l'impegno di riformularne la stesura. La nuova versione della clausola 9(a) prevede che una società di gestione collettiva possa concedere uno sconto a una casa discografica, se l'organo competente della società lo decide. Inoltre, fatti salvi quattro casi espressamente citati nella clausola, tutti gli sconti e le riduzioni concesse alle case discografiche siano inclusi nel computo delle spese, quale definito dall'Accordo, e non riducano i proventi dei membri delle società di gestione collettiva.
9. Per quanto riguarda la clausola 7(a)(i) le parti contraenti hanno concordato di sopprimerla e di non sottoscrivere per il futuro una clausola che potrebbe avere conseguenze simili.

5. Invito a presentare osservazioni

10. La Commissione, fatta salva una consultazione pubblica degli operatori di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

11. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a trasmettere una versione non riservata delle osservazioni in cui i segreti aziendali e altre informazioni riservate sono cancellate o sostituite da una sintesi non riservata, laddove possibile, o dall'indicazione «segreti aziendali» o «riservato», a seconda dei casi. Sarà presa in considerazione ogni richiesta legittima.
12. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione per posta elettronica (GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int), per fax [fax n. (32-2) 295 01 28] o per posta, specificando il riferimento COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS e altri, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Antitrust
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 01 28

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2006/C 122/03)

Aiuto n.: XA 13/2006

Stato membro: Slovenia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2006

Fondamento giuridico: Uredba o sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2006

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Per il 2006 la spesa prevista ammonta a 500 000 000 SIT (2 085 940 EUR)

Intensità massima dell'aiuto: Cofinanziamento del 30 % dei costi per i premi di assicurazione relativi all'assicurazione delle colture agricole contro i pericoli della grandine, degli incendi e della caduta di fulmini

Data di applicazione: La data di applicazione è il marzo 2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La data fino alla quale l'aiuto può essere concesso è il 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto concesso in conformità all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione — Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

L'obiettivo del pagamento di una parte dei premi assicurativi è stimolare i produttori agricoli ad assicurarsi autonomamente contro eventuali danni provocati da cataclismi naturali ovvero da condizioni meteorologiche avverse e ad assumersi così la responsabilità per il contenimento dei rischi in tale settore

Settori interessati: Produzione agricola e vegetale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 58
SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160,
SLO-1000 Ljubljana

Sito Internet: <http://www.mkgp.gov.si/index.php?id=1037>

Aiuto n.: XA 14/06

Stato membro: Regno Unito

Regione: Somerset (l'aiuto è fruibile nella contea del Somerset, nell'area del Parco nazionale di Exmoor, nonché nell'area di elevato valore paesaggistico delle Blackdown Hills).

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Food Sector Support Service — Somerset FS4 (Servizi a sostegno del settore alimentare)

Fondamento giuridico: Sections 4 and 5 of The Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:

1° aprile 2006 — 31 marzo 2007: 350 000 GBP

1° aprile 2007 — 30 giugno 2007: 350 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: 1° aprile 2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime scade il 30 giugno 2007. Si sta attualmente progettando di prolungarne l'applicazione oltre tale termine, a condizione tuttavia che la misura d'aiuto sia ulteriormente autorizzata

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale

L'aiuto è finalizzato al sostegno delle PMI operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari e mira principalmente ad incrementare le opportunità sul mercato

L'aiuto è applicato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004. I costi sovvenzionabili sono i seguenti:

— costi relativi all'organizzazione di corsi di formazione;

— consulenze;

— allestimento e partecipazione a mostre e fiere (quote di partecipazione, costi di pubblicazioni e affitto di spazio espositivo)

Settori interessati: Il regime è destinato ad imprese impegnate nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed è applicabile a tutti i relativi comparti economici

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Somerset County Council
The Fire Station
George Street
Glastonbury
Somerset TA10 9PR
United Kingdom

Organismo incaricato della gestione del regime

Somerset Food Links
The Old Town Hall
Bow Street
Langport
Somerset TA10 9PR
United Kingdom

Sito internet:

<http://www.somerset.foodlinks.org.uk>

Selezionare prima il menu «Project Areas» e poi il menu «Food Sector Support Service — Somerset (FS4)».

Si può altrimenti consultare nel sito Internet del governo britannico la pagina degli aiuti agricoli di Stato in regime di esenzione al seguente indirizzo:

<http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm>.

Selezionare il link «Food Sector Support Service — Somerset (FS4)».

Altre informazioni:

Del regime potranno fruire alcune imprese non agricole. In tal caso, si applicheranno le disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione.

I beneficiari non possono scegliere la società prestatrice dei servizi. I consulenti saranno forniti dalla Somerset Food Links, impresa designata mediante gara d'appalto nel rispetto dei principi di mercato, conformemente a quanto stabilito all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2004

Aiuto n.: XA 15/06

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: England Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2006-2007 (Iniziativa per la promozione, attraverso la prestazione di servizi, di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra)

Fondamento giuridico: This is a non-statutory service, participation in which is voluntary. The Agriculture Act 1986 (section 1) provides the legal base for the provision by Government of advice in connection with any agricultural activity.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:

10 mio GBP dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

3,75 mio GBP dal 1° aprile 2006 al 30 giugno 2007

La misura è applicabile fino al 30 giugno 2007. Il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) intende tuttavia prorogarla fino al 31 marzo 2008, a condizione che l'aiuto di Stato sia autorizzato. Per tale periodo supplementare sono stati già stanziati 11,25 mio GBP

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: Il nuovo programma inizia il 1° aprile 2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto: Tutela dell'ambiente. L'ECSFDI mira a sensibilizzare gli agricoltori al problema dell'inquinamento diffuso delle risorse idriche causato dall'attività agricola e ad incoraggiarli ad affrontare il problema all'origine, attraverso misure volontarie, in quaranta bacini idrografici prioritari. Favorirà il conseguimento di obiettivi nazionali e internazionali in campo ambientale, e più in particolare quelli fissati dalla direttiva quadro sulle acque.

Il finanziamento è destinato ai costi delle consulenze per la riduzione dell'inquinamento idrico diffuso e sarà erogato in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004; i costi ammissibili sono costituiti dai costi relativi ai servizi di consulenza.

Settori interessati: Beneficiari della misura sono gli operatori economici che esercitano unicamente l'attività di produzione agricola. Sono ammessi a fruire del regime tutti i comparti di questo settore.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Department for Environment, Food and Rural Affairs:
Defra
Water Quality Division
3/8 Whitehall Place
London SW1A 2HH
United Kingdom

Gestito per conto del Defra dal

Rural Development Service (Natural England partnership) and Environment Agency:
RDS — Farm Advice Unit
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge CB2 2DR
United Kingdom

Sito Internet: Maggiori ragguagli in merito all'ECSFDI e sul programma CSF, di più ampia portata, nonché il testo integrale del presente documento sono reperibili al seguente sito internet

www.defra.gov.uk/farm/environment/water

selezionare il menu «state aid» visibile sul lato sinistro della pagina sopra indicata.

Altre informazioni:

I beneficiari non possono scegliere la società prestatrice dei servizi. Questi saranno forniti da Natural England, un'agenzia esecutiva statale del Regno Unito.

Firmato e datato per conto del Department of Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente del Regno Unito)

Stephen Anderson
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
8E9 Millbank
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de l'Hérault
1000, rue d'Alco
F-34000 Montpellier

Sito Internet: La misura è pubblicata nel sito internet del Dipartimento dell'Hérault (<http://www.cg34.fr>). Per consultarla si prega di selezionare successivamente, nell'ordine indicato, i link o menu qui riportati:

economie/agriculture/production/viticulture/en savoir plus: aides aux coopératives agricoles.

Aiuto n.: XA 16/2006

Stato membro: Francia

Regione: Hérault

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuto agli investimenti materiali finalizzati alla tracciabilità dei prodotti

Fondamento giuridico:

- Article 4 du règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission européenne
- Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
- Délibération du Conseil général de l'Hérault votée le 15 décembre 2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 70 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è erogato in forma di sovvenzione del 40 % dell'importo al netto d'imposta degli investimenti ammissibili. Il tetto massimo è fissato generalmente a 15 000 EUR. Tale limite è innalzato a 30 000 EUR, qualora la cooperativa agricola beneficiaria abbia due sedi di produzione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: La suddetta misura proroga ed estende a tutti i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la misura N 234/2002 già approvata. La misura s'inserisce nel quadro dell'articolo 4, punto 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, ed è volta a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Consentirà di finanziare investimenti fondamentali per la tracciabilità, quali:

- software (ad es. GIS), tranne quello necessario per le normali attività d'ufficio,
- computer, esclusi i sistemi di normale gestione

Settori interessati: Tutte le cooperative agricole della regione operanti in tutti i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Aiuto n.: XA 18/2006

Stato membro: Spagna

Regione: Catalogna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programma pilota dei contratti globali di sfruttamento

Fondamento giuridico: Orden ARP/307/2005, de 7 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del plan piloto de los contratos globales de explotación, y se convocan los correspondientes al año 2005.

Orden ARP/405/2005, de 13 de octubre, por la cual se modifican las bases reguladoras del plan piloto de los contratos globales de explotación aprobados por la Orden ARP/307/2005, de 7 de julio (DOG núm. 4494, de 21.10.2005, pág. 33529)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Le spese annue previste ammontano a 2 200 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

- Investimenti nelle aziende agricole: l'intensità massima sarà pari al 50 % dell'investimento, con un limite massimo di 180 000 EUR.
- Trasferimento di edifici nell'interesse pubblico: le intensità massime saranno le seguenti:
 - senza miglioramento delle strutture esistenti fino al 100 %
 - con miglioramento delle strutture esistenti l'intensità potrà arrivare al 40 % o al 50 % in funzione dell'ubicazione dell'agricoltore ed al 45 % o al 55 % in funzione dell'ubicazione del giovane agricoltore a seconda che si trovi in una zona svantaggiata o meno
 - con aumento della capacità di produzione, l'intensità dell'aiuto potrà arrivare al 40 % o al 50 % in funzione dell'ubicazione dell'agricoltore ed al 45 % o al 55 % in funzione dell'ubicazione del giovane agricoltore a seconda che si trovi in una zona svantaggiata o meno
- Insediamento di giovani agricoltori: l'intensità massima sarà pari a 50.000 EUR

- Assicurazioni delle produzioni agricole: l'intensità massima sarà del 70 % di riduzione sulla polizza
- Consulenza tecnica specifica: l'intensità massima dell'aiuto sarà di 1.500 EUR
- Miglioramento della qualità delle derrate alimentari: l'intensità massima dell'aiuto sarà del 100 % durante il primo anno e dell'80 % durante il secondo.
- Investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali: l'intensità massima sarà del 65 % dell'investimento con un limite di 20.000 EUR
- Investimenti nella tutela del paesaggio: l'intensità massima ammonterà al 90 % dell'investimento con un limite di 20.000 EUR
- Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: l'intensità massima sarà del 30 % dell'investimento con un limite massimo di 100 000 EUR
- Diversificazione delle attività nel settore agricolo: l'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 35 % dell'investimento con un limite di 60 000 EUR
- Servizi sostitutivi di manodopera per un periodo di tempo determinato: l'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 70 % del costo complessivo del servizio con un limite di 46 EUR al giorno
- Investimenti nel miglioramento dei locali d'abitazione: l'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 20 % dell'investimento con un limite di 9 000 EUR

Data di applicazione: 13.7.2005

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto:

Investimenti nelle aziende agricole (art. 4). Saranno sovvenzionati gli investimenti che perseguono i seguenti obiettivi:

- Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori e degli altri lavoratori nelle aziende agricole. Gli investimenti considerati saranno destinati a migliorare le pratiche agricole e le mansioni connesse con l'azienda agricola.
- Miglioramento qualitativo e gestione della produzione in funzione delle esigenze di mercato e, se necessario, adeguamento alle norme comunitarie di qualità nonché diversificazione delle attività agricole tramite investimenti atti a consentire la classificazione, il condizionamento, la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli dell'azienda.
- Adeguamento delle aziende onde ridurre i costi di produzione, risparmiare l'energia o l'acqua ovvero integrare nuove tecnologie, informatica e telematica incluse.

— Rispetto delle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, recentemente stabilite (entrate in vigore un anno prima della presentazione della domanda).

— Miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti e del benessere degli animali; protezione e miglioramento del suolo, della copertura vegetale e dell'ambiente

Sono escluse dagli investimenti ammissibili al beneficio dell'aiuto le seguenti attività:

- l'acquisto di terreni, salvo i casi previsti dall'articolo 16 del Decreto reale 613/2001, dell'8 giugno;
- l'acquisto di macchinari e di ogni tipo di attrezzi, tranne nei seguenti casi: prima acquisizione od acquisto effettuato al momento dell'aumento della base territoriale o di una modifica dell'orientamento produttivo dell'azienda se tale acquisto è necessario alla redditività dell'azienda;
- la diversificazione di attività produttive mediante il turismo rurale, le attività di caccia e l'artigianato;
- l'acquisizione di veicoli;
- l'acquisizione di diritti di produzione;
- le attività la cui finalità è la semplice sostituzione o il rinnovamento di elementi dell'azienda;
- gli investimenti ed i settori produttivi che costituiscono oggetto delle restrizioni definite al paragrafo 4 dell'allegato I del Decreto reale 613/2001, dell'8 giugno.

Trasferimento di edifici nell'interesse pubblico (art. 6): i costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono i costi imputabili al trasferimento (smantellare, trasferire e ricostruire).

Insedimento di giovani agricoltori (art. 8): i costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono i seguenti: gli investimenti la cui finalità è contribuire alle spese derivanti dall'insediamento di giovani agricoltori, intese a facilitarne il primo accesso alla proprietà di aziende agricole, in cui l'attività agricola diventerà prioritaria.

Assicurazioni delle produzioni agricole (art. 11): si incoraggia il ricorso ad assicurazioni agricole in Catalogna, da attuare nell'ambito dei piani assicurativi agricoli combinati annui, approvati dall'amministrazione centrale.

Consulenza tecnica specifica (art. 14): si incoraggiano i servizi di consulenza imperniati in modo particolare sugli orientamenti produttivi delle singole aziende.

Miglioramento della qualità delle derrate alimentari (art. 13): si incoraggia lo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità che si distinguono per la loro origine o le loro modalità di elaborazione. Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto durante i primi cinque anni ed in forma regressiva i costi connessi all'iscrizione o alle quote annue previste dal Consiglio regolatore interessato nonché le spese di certificazione nel caso del «Q Mark».

Investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali (art.4.3.d): incentivare gli investimenti che comportano un aumento dei costi derivati dalla protezione e dal miglioramento dell'ambiente, dal miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti o dalla promozione del benessere degli animali. I costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono gli investimenti che perseguono i seguenti obiettivi:

- rispetto delle norme minime in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali, recentemente stabilite (norme entrate in vigore l'anno prima della presentazione della domanda).
- miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti e del benessere degli animali; protezione e miglioramento del suolo, della copertura vegetale e dell'ambiente

Investimenti nella tutela del paesaggio (art. 5): si incoraggiano gli investimenti destinati alla tutela del patrimonio, quali gli elementi archeologici o storici. Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto i costi connessi alla realizzazione delle seguenti azioni:

- applicazione di criteri paesaggistici nel miglioramento o nella costruzione di edifici e di strutture agricole;
- conservazione e mantenimento degli edifici tradizionali agricoli;
- rinnovazione completa di muri a secco in cattivo stato;
- conservazione delle zone limitrofe dell'azienda attraverso il mantenimento della vegetazione circostante, delle recinzioni e dei boschetti isolati;
- impianto di alberi per integrare e/o dissimulare le costruzioni che hanno un impatto sul paesaggio;
- modifica od armonizzazione dei sistemi di recinzione;
- pulizia delle discariche clandestine;
- rilocalizzazione o miglioramento dei container o di altri elementi che possono avere un impatto sul paesaggio;
- rinnovazione, sostituzione o demolizione progressive delle strutture in cattivo stato o desuete;
- sarà possibile finanziare altri investimenti non previsti nelle azioni sopra citate purché tendenti allo stesso scopo della misura, a giudizio dell'organo collegiale, incaricato di valutare le domande presentate

Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 7): oggetto della misura è accrescere la competitività ed il valore aggiunto tramite la realizzazione di investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. I costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono i

seguenti: costruzione, acquisizione di immobili ad eccezione dell'acquisto di terreni, di macchinari e di nuove attrezzature.

Diversificazione delle attività nel settore agricolo (art.4.3.e): la misura incoraggia la diversificazione economica nell'azienda agricola nonché lo sviluppo del turismo e dell'artigianato non alimentare nell'ambito rurale affinché tali attività diventino una fonte di redditi complementari a quelli dell'agricoltura. I costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di immobili;
- l'acquisto o il noleggio-acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature compreso il software;
- costi generali fino ad un massimale del 12 % delle spese precedenti.

Servizi sostitutivi di manodopera per un periodo di tempo determinato (art. 14.2. b): si stimola il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità di vita degli agricoltori la cui principale attività è l'agricoltura, proponendo loro un aiuto per la messa a disposizione di personale sostitutivo in caso di malattia, maternità, vacanze o riposo settimanale del proprietario e dei dipendenti dell'azienda agricola.

Investimenti nel miglioramento dei locali d'abitazione (art. 4): si promuovono gli investimenti effettuati nella residenza abituale degli agricoltori purché questa sia contigua ad edifici annessi destinati ad attività agricole o complementari e sia ubicata in un centro rurale che conti meno di 3.000 abitanti o si tratti di un alloggio sito in una zona non urbanizzabile

Settore o settori interessati: il regime di aiuti riguarda tutti i sottosettori dell'agricoltura, nonché la produzione, la trasformazione e la commercializzazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
E-08007 Barcelona

Sito Internet:

https://www.gencat.net/diari_c/4424/05186151.htm

Altre informazioni:

Saranno beneficiarie le imprese considerate PMI in base alla definizione figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 122/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«CONNEMARA HILL LAMB» o «UAIN SLÉIBHE CHONAMARA»

CE N.: IE/00366/3.9.2004

DOP () IGP (X)

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

Nome: Department of Agriculture and Food
Food Division
Agriculture House
Indirizzo: Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: (353-1) 607 23 90
Fax: (353-1) 607 20 38

2. *Gruppo:*

Nome: Connemara Hill Lamb Ltd
Indirizzo: Corr na Mona
Co. Galway
Ireland
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. *Tipo di prodotto:*

Classe: carni e frattaglie di cui all'allegato I del trattato delle Comunità europee.

4. *Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)*

4.1 Nome: «Connemara hill lamb» o «Uain Sléibhe Chonamara»

4.2 Descrizione: Il prodotto da proteggere è il *Connemara hill lamb* (agnello delle colline del Connemara), che nasce, cresce e si riproduce nella regione geografica determinata. Gli agnelli sono di peso modesto e di struttura ossea leggera. La loro carcassa è magra, coperta di uno strato sottile di grasso, di colore rosso rosato e di consistenza soda fino in profondità.

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

- 4.3 Zona geografica: La zona geografica si estende ad ovest del lago Corrib e comprende le isole di Inishmaan, Inisheer ed Inishmore. Questa regione dell'Irlanda occidentale è conosciuta a livello internazionale come Connemara. Il paesaggio è caratterizzato da montagne, torbiere e laghi. Gli agnelli sono allevati nelle zone collinari, in cui si nutrono di erbe di montagna, di erica e di altre piante.
- 4.4 Prova dell'origine: Il consumo di *Connemara hill lamb* è attestato fin dall'inizio del 19° secolo, epoca in cui le pecore a testa nera («Black face») sono state introdotte dalla Scozia. Nel corso degli anni 1850/1870, subito dopo la grande carestia, ingenti quantitativi di ovini a testa nera sono stati importati dalla Scozia per pascolare sulle colline. Nel 1891 il *Congested Districts Board* ha proceduto ad altre importazioni al fine di migliorare la razza, da cui si è sviluppata una sottorazza specifica, atta a sopravvivere nelle condizioni molto dure del Connemara. La *Black face* è particolarmente adatta alla topografia della regione a causa della sua capacità di pascolo, superiore a quella delle altre razze.
- Per garantire una tracciabilità completa dall'azienda agricola al macello, ad ogni agnello viene apposto uno speciale marchio auricolare e le carcasse sono identificate con un'etichetta pendente. Sono effettuati controlli in loco per controllare e marchiare tutti gli animali prima della macellazione.
- 4.5 Metodo di ottenimento: La carne proviene da agnelli della razza *Black face*, nati ed allevati nella regione geografica determinata. Gli animali nascono in primavera, generalmente a partire dal mese d'aprile (più tardi che gli altri agnelli irlandesi), e sono allattati dalla madre per tutta la loro vita. Pascolano in libertà nelle zone collinari e sono generalmente abbattuti all'età di 14 settimane, ma in alcuni casi anche a partire dalle 10 settimane. La carne è commercializzata in Irlanda tra il mese d'agosto ed il mese di novembre. In mancanza di un macello autorizzato nella regione geografica determinata, gli agnelli sono trasportati in un macello riconosciuto situato in una contea limitrofa.
- 4.6 Legame: Il sapore, l'aroma ed il colore del *Connemara Hill lamb* sono direttamente legati alla flora locale di cui si nutrono gli agnelli. Il loro regime alimentare si compone di erbe di montagna, di erica e di altre piante sparse nelle regioni di produzione. Le principali varietà sono le erbe *Agrostis* spp., *Festuca* spp. e *Molina cerulea*, nonché *Carex* spp. *Scirpus cespitosus*, *Eriophorum angustifolium* e *Trichophorum cespitosum*. Altre piante importanti nella dieta di questi animali sono le eriche delle varietà *Calluna vulgaris*, *Erica tetralix* e *Erica cinerea*, nonché le specie *Narthecium ossifragum* e *Potentilla erecta*. Il terreno accidentato del Connemara rende gli agnelli più agili di quelli delle pianure, il che spiega perché la loro carcassa è più leggera: circa 10 kg contro 25 kg in media per gli agnelli delle pianure.
- 4.7 Struttura di controllo:
- Nome: Department of Agriculture and Food
- Indirizzo: Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
- Tel.: (353-1) 607 23 90
- Fax: (353-1) 607 20 38
- 4.8 Etichettatura: IGP
- 4.9 Condizioni nazionali: —
-

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾

(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Béarn des Gaves»)

(2006/C 122/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con domanda presentata il 29 settembre 2005, la società Europa Oil & Gas plc, con sede sociale in 25 Moorgate, EC2R 6AY Londra (Regno Unito), ha chiesto una concessione quinquennale esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la concessione, detta «Permis de Béarn des Gaves», riguarda una superficie di circa 928 chilometri quadrati, situata sul territorio dei dipartimenti delle Lande e dei Pirenei Atlantici.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
A	3,90 ° O	48,50 ° N
B	3,70 ° O	48,50 ° N
C	3,70 ° O	48,40 ° N
D	3,40 ° O	48,40 ° N
E	3,40 ° O	48,50 ° N
F	3,30 ° O	48,50 ° N
G	3,30 ° O	48,34 ° N
H	3,34 ° O	48,34 ° N
I	3,34 ° O	48,32 ° N
J	3,40 ° O	48,32 ° N
K	3,40 ° O	48,30 ° N
L	3,50 ° O	48,30 ° N
M	3,50 ° O	48,20 ° N
N	3,90 ° O	48,20 ° N

Presentazione delle domande

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie alla concessione del titolo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 95-427 del 19 aprile 1995, modificato, relativo ai titoli minerari.

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 95-427 del 19 aprile 1995, modificato, relativo ai titoli minerari (*Journal officiel de la République française* del 22 aprile 1995).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, più i tempi di regolarizzazione della domanda da parte del richiedente, ossia entro il 10 dicembre 2007.

(¹) GU L 164 del 30.6.1974 pag. 3.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 95-696 del 9 maggio 1995, modificato, relativo all'avvio delle ricerche minerarie e alla polizia mineraria (*Journal officiel de la République française* dell'11 maggio 1995).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction Générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédéc 133, F-75703 Parigi Cedex 13, Francia (33-1) 449 723 02, fax (33-1) 449 705 70.

Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: <http://www.legifrance.gouv.fr>

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾

(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Tarbes-Val d'Ardour»)

(2006/C 122/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con domanda presentata il 3 ottobre 2005, la società Europa Oil & Gas plc, con sede sociale in 25 Moorgate, EC2R 6AY Londra (Regno Unito), ha chiesto una concessione esclusiva quinquennale per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la concessione, detta «Permis de Tarbes-Val d'Ardour», riguarda una superficie di circa 1 405 chilometri quadrati, situata sul territorio dei dipartimenti dei Pirenei Atlantici, delle Lande, del Gers e degli Alti Pirenei.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
A	3,10 ° O	48,60 ° N
B	2,80 ° O	48,60 ° N
C	2,80 ° O	48,50 ° N
D	2,70 ° O	48,50 ° N
E	2,70 ° O	48,30 ° N
F	2,40 ° O	48,30 ° N
G	2,40 ° O	48,20 ° N
H	2,30 ° O	48,20 ° N
I	2,30 ° O	48,00 ° N
J	2,85 ° O	48,00 ° N
K	2,85 ° O	48,10 ° N
L	2,77 ° O	48,10 ° N
M	2,77 ° O	48,16 ° N
N	2,80 ° O	48,16 ° N
O	2,80 ° O	48,33 ° N
P	2,75 ° O	48,33 ° N
Q	2,75 ° O	48,37 ° N
R	2,77 ° O	48,37 ° N
S	2,77 ° O	48,38 ° N
T	2,80 ° O	48,38 ° N
U	2,80 ° O	48,39 ° N
V	2,90 ° O	48,39 ° N
W	2,90 ° O	48,50 ° N
X	2,93 ° O	48,50 ° N
Y	2,93 ° O	48,51 ° N
Z	3,05 ° O	48,51 ° N
AA	3,05 ° O	48,50 ° N
AB	3,10 ° O	48,50 ° N

⁽¹⁾ GU L 164 del 30 giugno 1974

Sono escluse da tale perimetro:

la superficie della concessione di Lagrave (30,65 km²)

VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
AC	2,73 ° O	48,22 ° N
AD	2,70 ° O	48,22 ° N
AE	2,70 ° O	48,20 ° N
AF	2,67 ° O	48,20 ° N
AG	2,67 ° O	48,14 ° N
AH	2,73 ° O	48,14 ° N

la superficie della concessione di Castera-Lou (26,3 km²)

VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
AI	2,46 ° O	48,19 ° N
AJ	2,42 ° O	48,19 ° N
AK	2,42 ° O	48,18 ° N
AL	2,38 ° O	48,18 ° N
AM	2,38 ° O	48,13 ° N
AN	2,43 ° O	48,13 ° N
AO	2,43 ° O	48,14 ° N
AP	2,44 ° O	48,14 ° N
AQ	2,44 ° O	48,16 ° N
AR	2,45 ° O	48,16 ° N
AS	2,45 ° O	48,17 ° N
AT	2,46 ° O	48,17 ° N

la superficie della concessione di Laméac (4,4 km²)

VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
AU	2,35 ° O	48,16 ° N
AV	2,32 ° O	48,16 ° N
AW	2,32 ° O	48,14 ° N
AX	2,35 ° O	48,14 ° N

Presentazione delle domande

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie alla concessione del titolo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 95-427 del 19 aprile 1995, modificato, relativo ai titoli minerari.

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 95-427 del 19 aprile 1995, modificato, relativo ai titoli minerari (*Journal officiel de la République française* del 22 aprile 1995).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, più i tempi di regolarizzazione della domanda da parte del richiedente, ossia entro il 10 dicembre 2007.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

Il richiedente è invitato a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 95-696 del 9 maggio 1995, modificato, relativo all'avvio delle ricerche minerarie e alla polizia mineraria (*Journal officiel de la République française* dell'11 maggio 1995).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction Générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédéc 133, 75703 Parigi Cedex 13, Francia (+33) 144 97 23 02, fax (+33) 144 97 05 70.

Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: <http://www.legifrance.gouv.fr>

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4273 — Bouygues/Alstom)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 122/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Bouygues S.A. («Bouygues», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Alstom (Francia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per l'impresa Bouygues: costruzioni, telecomunicazioni, media,

— per l'impresa Alstom: produzione di attrezzature per la produzione di energia elettrica e servizi correlati, produzione di attrezzature per il trasporto ferroviario e servizi correlati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4237 — Bouygues/Alstom, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

(2006/C 122/08)

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2005) 90		16.3.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE: Relazione di avanzamento sulla modernizzazione del sistema contabile della Commissione europea al 31 gennaio 2005
COM(2005) 100		16.3.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO: Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali Orientamenti per il futuro
COM(2005) 239		6.6.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO: Consolidamento ed espansione del Servizio esterno
COM(2005) 257		15.6.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all'autorità competente per il discarico (articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) Il testo completo esiste soltanto in FR-DE-EN
COM(2005) 390		1.9.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Migrazione e sviluppo: orientamenti concreti
COM(2005) 569		15.11.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sui partenariati pubblico-privati e sul diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni
COM(2005) 573		15.11.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO L'IMPATTO DELL'ADESIONE DI BULGARIA E ROMANIA SULLE RISORSE UMANE DELLA COMMISSIONE
COM(2005) 582		16.11.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO APERTURA DI UNA DELEGAZIONE IN BIELORUSSIA
COM(2005) 620		29.11.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo attraverso un coordinamento rafforzato a livello nazionale e una maggiore trasparenza del settore non profit
COM(2005) 621		30.11.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Priorità d'azione per rispondere alle sfide dell'immigrazione. Prima iniziativa presa dopo la riunione di Hampton Court
COM(2005) 657		15.12.2005	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione di valutazione sulla direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (UE 25)
COM(2005) 709		23.12.2005	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Fondo di solidarietà dell'Unione europea Relazione annuale 2004

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/>